

IN BREVE:

1. Convertito in Legge il decreto Milleproroghe 2025;
2. Obbligo di polizza contro gli eventi catastrofici entro il 31 marzo 2025;
3. Versamento entro il 31 marzo 2025 per il ravvedimento speciale;
4. On-line la domanda per la riammissione alla rottamazione-quater;
5. Gestione del credito IVA per i soggetti che hanno aderito al CPB;
6. Concordato Preventivo Biennale (CPB): chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su cessazione e decadenza;
7. Quali "controlli" per i soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale;
8. Professionisti e rimborso spese: novità fiscali dal 2025;
9. Agevolazione prima casa in caso di riacquisto del residente all'estero;
10. Proroga per la fattura elettronica per operatori sanitari;
11. Imprese in contabilità semplificata: obbligo di dettaglio delle rimanenze di magazzino.

APPROFONDIMENTI:

- I. Le novità del Decreto Milleproroghe 2025 convertito in legge;
- II. La nuova disciplina dei rimborsi spese per i professionisti.

IN BREVE

1. Convertito in legge il decreto Milleproroghe 2025

*D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito
dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15*

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (24 febbraio 2025, n. 45) la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (il cosiddetto decreto Milleproroghe 2025).

Vedi l'Approfondimento

2. Obbligo di polizza contro gli eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025

*Ministero dell'Economia e delle Finanze,
D.M. 30 gennaio 2025, n. 18*

L'obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali riguarda tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese, comprese le ditte individuali e le società. Sono esclusi i professionisti, sia quelli che operano in forma singola sia quelli appartenenti a studi associati. Rimane invece incerto se l'obbligo si applichi anche alle società semplici, che, pur essendo iscritte al Registro, non svolgono attività d'impresa. È certo, invece, che una società che gestisce, ad esempio, un poliambulatorio medico, essendo iscritta al Registro delle

imprese, sia tenuta a rispettare l'obbligo assicurativo.

Il termine ultimo per adempiere all'obbligo è il 31 marzo 2025, come stabilito dal D.L. n. 202/2024, convertito dalla Legge n. 15/2025.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025, disciplina le polizze assicurative contro i rischi catastrofali.

- Articolo 3: definisce gli eventi calamitosi e catastrofali coperti dall'assicurazione, ossia **alluvioni, terremoti e frane**.
- Articolo 4: stabilisce che i premi assicurativi saranno soggetti ad aggiornamenti periodici.
- Articolo 6: prevede che, per polizze fino a **30 milioni di euro, lo scoperto a carico dell'assicurato non possa superare il 15% del danno indennizzabile**. Per importi superiori a 30 milioni, le condizioni dello scoperto sono lasciate alla libera negoziazione tra le parti.

Secondo l'articolo 1, **l'obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni impiegate per l'attività d'impresa**, come definite dall'art. 2424 c.c., tra cui:

1. **Terreni**: fondi o loro porzioni con caratteristiche geografiche variabili in base alla posizione e conformazione.
2. **Fabbricati**: edifici e opere murarie, compresi fissi e infissi, fondamenta,

impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, recinzioni e altre strutture pertinenti.

3. **Impianti e macchinari:** macchine di vario tipo, comprese quelle elettroniche e a controllo numerico, nonché impianti funzionali all'attività dell'impresa.
4. **Attrezzature industriali e commerciali:** macchine, attrezzi, utensili, impianti di sollevamento, pesa, imballaggio e trasporto, purché non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

3. Versamento entro il 31 marzo 2025 per il ravvedimento speciale

Per i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all' art. 2-quater del D.L. n. 113 del 9 agosto 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal D.L. n. 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto "ravvedimento speciale"). L'esercizio di tale opzione consente di ottenere, anche **con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022 ancora accertabili**, l'esclusione dalle rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, nonché quelle di cui all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n.

633/1972, mediante il **versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.**

L'eventuale adesione al ravvedimento speciale potrà avvenire solo mediante presentazione, **entro il 31 marzo 2025**, del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive.

L'adesione o meno al ravvedimento speciale rappresenta per il contribuente che ha già aderito al concordato preventivo biennale (CPB) una scelta facoltativa.

4. On-line la domanda per la riammissione alla rottamazione-quater

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 11 marzo 2025

Con un comunicato stampa è stato chiarito che per essere riammessi alla definizione agevolata è necessario presentare una **domanda esclusivamente online** sul sito dell'Agenzia Entrate-delle Riscossione **entro il 30 aprile 2025.**

Nella richiesta, occorre specificare i **debiti per i quali si intende chiedere la riammissione** e il **numero di rate con cui si desidera effettuare il pagamento**, scegliendo tra un'unica soluzione, da versare entro il 31 luglio 2025, oppure un pagamento rateale, fino a un massimo di dieci rate consecutive di pari importo.

Le scadenze previste per il pagamento rateale sono: le prime due rate il 31 luglio e il 30 novembre 2025, mentre le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre negli anni 2026 e 2027. Sul pagamento rateale si applicano interessi al tasso del 2% annuo, calcolati a partire dal 1° novembre 2023.

5. Gestione del credito IVA per i soggetti che hanno aderito al CPB

Agenzia delle Entrate, FAQ 24 febbraio 2025

Con una faq pubblicata il 24 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che chi aderisce al concordato preventivo biennale, per il biennio 2024-2025, può usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 **a partire dal 2024, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale del contribuente che ha accettato la proposta del Fisco.**

Ricordiamo che i suddetti benefici previsti dall'art. 9-bis consistono, con riferimento ai diversi livelli di affidabilità ISA, nell'esonero:

- dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA per un importo non superiore a 70mila euro;
- dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70mila euro annui.

6. Concordato Preventivo Biennale (CPB): chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su cessazione e decadenza

In occasione di Telefisco 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul Concordato Preventivo Biennale (CPB) e in particolare sulle **cause di cessazione e decadenza** in situazioni come successioni ereditarie, operazioni societarie e trasferimenti d'azienda:

- **Successione ereditaria.** In caso di morte dell'imprenditore individuale aderente al CPB, il concordato cessa automaticamente, anche se gli eredi proseguono l'attività. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cambio di soggetto giuridico (art. 21, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 13/2024) determina l'interruzione del rapporto contrattuale fiscale.
- **Donazione.** Durante il periodo concordatario anche il trasferimento gratuito dell'azienda comporta la cessazione del CPB, in quanto si verifica una variazione soggettiva.
- **Conferimenti.** Le operazioni di conferimento (crediti, partecipazioni o liquidità) tra società aderenti al CPB provocano la cessazione bilaterale degli effetti (art. 21, comma 1, lett. b-ter, D.Lgs. n. 13/2024), indipendentemente dal ruolo di conferente/conferitario. Quindi i

conferimenti nel primo anno impediscono l'accesso al CPB (art. 11, comma 1, lett. b-quater, D.Lgs. n. 13/2024) e i conferimenti successivi all'adesione comportano la decadenza dal CPB (art. 22, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 13/2024).

- **Cessione di ramo d'azienda.** La cessione di ramo d'azienda, sebbene non espressamente disciplinata, è considerata dall'Agenzia delle Entrate equiparata ai conferimenti per alterazione della capacità reddituale (circolare 17 settembre 2024, n. 18/E). L'Agenzia ha altresì specificato che l'entità del ramo ceduto è irrilevante e che la cessazione del CPB si verifica quindi anche in caso di cessioni minime.

Ricordiamo che la decadenza dal CPB comporta l'**annullamento dei benefici accordati**, tra cui l'eventuale ravvedimento speciale, ma **restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito concordato**, se maggiore di quello effettivamente conseguito.

Si raccomanda quindi la massima attenzione a porre in essere operazioni che potrebbero dar adito ad essere interpretate dall'Agenzia delle Entrate come causa di decadenza.

7. Quali "controlli" per i soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale

In occasione del Videoforum commercialisti organizzato da ItaliaOggi, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno trattato anche il tema del Concordato Preventivo (CPB).

In particolare, con riferimento ai "controlli", è stato ribadito che **la disciplina del CPB non prevede limitazioni generali ai poteri ispettivi, ma contempla restrizioni specifiche al potere dell'Amministrazione finanziaria di rettificare le dichiarazioni riguardanti i redditi di lavoro autonomo e di impresa.**

Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza hanno quindi confermato che:

- "i contribuenti che aderiscono al CPB sono generalmente più trasparenti e compliant" e, considerate le rilevanti limitazioni alle attività di accertamento previste dall'art. 34 del D.Lgs. n. 13/2024, questi soggetti saranno considerati "a basso livello di rischio" e quindi destinatari di minor attenzione in ottica di controlli fiscali;
- i controlli saranno conseguentemente intensificati sui soggetti che non hanno aderito al CPB. La mancata adesione al CPB dovrà però essere corroborata da ulteriori elementi di anomalia non essendo elemento sufficiente per giustificare l'inserimento automatico nelle liste di controllo.

8. Professionisti e rimborso spese: novità fiscali dal 2025

D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, art. 5

Dal 1° gennaio 2025, il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente ha subito importanti modifiche.

Fino al 2024, le spese (normalmente di trasferta) addebitate analiticamente al cliente concorrevano al monte degli onorari, sia per i professionisti in regime ordinario che per quelli in regime forfetario. Questo comportava un "gonfiamento" del reddito imponibile, pur essendo poi le spese integralmente deducibili (per i professionisti in regime ordinario).

Dal 2025, l'art. 54 del TUIR (Determinazione del reddito di lavoro autonomo), recentemente riformulato, prevede invece che **le somme percepite dal lavoratore autonomo a titolo di rimborso spese per l'esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al committente, non concorrono più alla formazione del reddito.**

Vedi l'Approfondimento

9. Agevolazione prima casa in caso di riacquisto del residente all'estero

*Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di
interpello 12 febbraio 2025, n. 29*

Con la Risposta ad interpello n. 29 del 12 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate, in relazione a un caso riguardante l'agevolazione prima casa e la vendita infraquinquennale di un immobile agevolato e riacquisto entro l'anno, da parte del residente all'estero, di un terreno edificabile sito all'estero, per la costruzione di un fabbricato da adibire a propria abitazione principale, ha precisato che, in linea generale, se l'abitazione acquistata in regime di favore viene trasferita per atto a titolo oneroso o gratuito, entro i cinque anni dalla data dell'acquisto, il beneficiario dell'agevolazione decade dalla stessa e deve corrispondere le maggiori imposte e la relativa sanzione ma anche che è possibile evitare tale decadenza acquistando, entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato, un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Non opera la decadenza dall'agevolazione nemmeno nelle ipotesi in cui **il terreno ove costruire l'immobile da adibire ad abitazione principale sia riacquistato all'estero, entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato sito in Italia, a condizione che il suddetto immobile venga ad esistenza nei suoi aspetti strutturali essenziali, ivi**

inclusa la copertura, sempre entro l'anno dalla precedente alienazione, e che lo stesso sia adibito a dimora abituale. Naturalmente tali condizioni dovranno essere dimostrate e adeguatamente documentate all'Agenzia delle Entrate in occasione di eventuali controlli.

10. Proroga per la fattura elettronica per operatori sanitari

D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, art. 3

Il decreto Milleproroghe ha **prorogato fino al 31 dicembre 2025 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari**.

La precedente scadenza del 31 marzo 2025 era stata fissata dallo stesso Decreto.

Per tutto il 2025, le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche dovranno essere emesse in formato cartaceo. O, in alternativa, in formato elettronico non in transito dallo SdI. Si veda la circolare, Agenzia delle Entrate 17 giugno 2019, n. 14/E.

Nello specifico, il divieto è previsto:

- dall'art. 10-bis, D.L. n. 119/2018, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al sistema T.S. (medici, farmacie, fisioterapisti, logopedisti, ecc.);

- dall'art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 135/2018, per i soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Dunque gli operatori sanitari fatturano ancora con il cartaceo per le prestazioni rese ai privati. Ci sono dei casi in cui però anche i soggetti in esame sono tenuti alla fatturazione elettronica tramite SdI, ad esempio nel caso di fatturazione di prestazioni sanitarie a "soggetti giuridici".

11. Imprese in contabilità semplificata: obbligo di dettaglio delle rimanenze di magazzino

Corte di Cassazione, Ordinanza 27 gennaio 2025, n. 1861

Con l'Ordinanza n. 1861 del 27 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, esprimendosi in tema di imposte sui redditi di impresa, ha chiarito che anche le imprese minori in contabilità semplificata sono tenute a indicare annualmente, nel registro degli acquisti ai fini IVA, il valore delle rimanenze, riportando la suddivisione dei beni in categorie omogenee, per tipologia e quantità, in conformità alla disciplina tributaria sulla valutazione delle rimanenze, **non potendo limitarsi all'annotazione dell'importo globale**.

L'assenza di tali indicazioni di dettaglio, qualora richieste dai verificatori, può essere sanata dal contribuente nel corso delle attività di accesso, ispezione e

verifica. In caso contrario, l'Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all'accertamento induttivo.

APPROFONDIMENTI

I. LE NOVITÀ DEL DECRETO MILLEPROROGHE 2025 CONVERTITO IN LEGGE

*D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito
dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15*

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (24 febbraio 2025, n. 45) la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (il cosiddetto decreto Milleproroghe 2025).

Tra le principali novità in ambito fiscale segnaliamo:

- l'estensione a **tutto il 2025** del **divieto di emissione fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio al Sistema Tessera Sanitaria**;
- la proroga al **1° gennaio 2026** dell'operatività del **nuovo regime di esenzione IVA previsto per gli enti associativi**;
- la proroga dal 31 dicembre 2024 al **31 marzo 2025** del termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia sono tenute alla stipula di **contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali**, di cui all'art. 1, comma 101, Legge n. 213/2023, a danno dei beni materiali da queste detenuti;

- la **riammissione alla "rottamazione-quater"** per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024. Possono essere riammessi alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell'inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla procedura medesima. La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione. È possibile beneficiare della riammissione presentando, **entro il 30 aprile 2025**, l'apposita dichiarazione con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate dall'agente della riscossione nel proprio sito Internet. Nella medesima dichiarazione, il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 10;
- il rinvio del termine (in favore dell'Agenzia delle Entrate), dal 28 febbraio al 17 marzo 2025, entro cui è prevista l'approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli dichiarativi 2025 e delle relative istruzioni e specifiche tecniche e conseguentemente della data a partire dalla quale sarà possibile presentare detti modelli, che slitta dal 15 al 30 aprile 2025;
- l'estensione del credito d'imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, con un limite di spesa di 80 milioni di euro;
- il riconoscimento del credito d'imposta Transizione 5.0 anche per gli investimenti sostenuti precedentemente alla presentazione della domanda di accesso, a condizione che siano effettuati dal 1° gennaio 2024;
- l'estensione al 2025 degli incentivi fiscali per contrastare l'aumento dei costi di energia elettrica, gas e carburanti;
- la proroga fino al 31 dicembre 2025 del termine previsto per l'accesso al 5 per mille da parte delle ONLUS;
- l'applicazione fino al 21 dicembre 2025 delle norme disposte dall'art. 106, D.L. n. 18/2020 relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative, mutue assicuratrici, associazioni e fondazioni. Ciò consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o

straordinarie è consentito prevedere che:

- il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle S.r.l., l'art. 106, comma 3, consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

II. LA NUOVA DISCIPLINA DEI RIMBORSI SPESE PER I PROFESSIONISTI

D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, art. 5

Dal 1° gennaio 2025, il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente ha subito importanti modifiche.

Fino al 2024, le spese (normalmente di trasferta) addebitate analiticamente al cliente concorrevano al monte degli onorari, sia per i professionisti in regime ordinario che per quelli in regime forfetario. Questo comportava un "gonfiamento" del reddito imponibile, pur essendo poi le spese integralmente deducibili (per i professionisti in regime ordinario).

Dal 2025, l'art. 54 del TUIR (Determinazione del reddito di lavoro autonomo), recentemente riformulato, prevede invece che **le somme percepite dal lavoratore autonomo a titolo di rimborso spese per l'esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al committente, non concorrono più alla formazione del reddito.**

A partire dall'anno d'imposta 2025, i rimborsi spese di trasferta effettuati nel rispetto del nuovo art. 54 del TUIR non saranno più considerati "compensi" e, di

conseguenza, **non saranno soggetti a ritenuta d'acconto**. Specularmente, le spese sostenute ed oggetto di riaddebito analitico saranno indeducibili.

Le spese **potranno però essere dedotte nel caso in cui il rimborso non venga effettuato** perché:

- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è risultata infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del credito si è prescritto;
- nel caso in cui le spese stesse non siano rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, se l'ammontare del compenso e delle spese, complessivamente considerati, è inferiore a 2.500 euro.

La novità non coinvolge:

- il profilo IVA: **i rimborsi spese restano imponibili IVA** e non esclusi ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto non "anticipate in nome e per conto" del committente;
- il **rimborso spese a forfait**: in questa fattispecie il rimborso ricevuto continua ad essere trattato come un compenso imponibile e specularmente le spese effettivamente sostenute, per i professionisti in regime ordinario, continueranno ad essere deducibili con

le regole previste per le spese di vitto e alloggio e di rappresentanza.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.